

N. 10

Data 29.07.2015



ORIGINALE

## COMUNE DI SAN SOSSIO BARONIA

Provincia di AVELLINO

### Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: Approvazione aliquote e tariffe: IMU – TARI – TASI.

L'anno DUEMILAQUINDICI giorno VENTINOVE del mese di LUGLIO alle ore 19,00, nella sala Consiliare del Comune suddetto.

Alla SECONDA convocazione in sessione ORDINARIA, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

		Presenti	Assenti			Presenti	Assenti
1	Garofalo Francesco	X		7	Fabiano Leonardo	X	
2	De Cicco Gerardo	X		8	Del Vecchio Francesco		X
3	Basci Luigi	X		9	Contardi Giovanni	X	
4	Raduazzo Lucia Michela	X		10	Contardo Leonardo		X
5	Simone Francesco	X		11	Garofano Salvatore Rocco	X	
6	Giso Concetta	X		<b>TOTALE</b>		<b>9</b>	<b>2</b>

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor. Dott. Garofalo Francesco nella sua qualità di Sindaco
- Assiste il Segretario Comunale Dott. De Vito Nicola
- Nominati scrutatori i Sigg. ////////////////////

LA SEDUTA E' PUBBLICA.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione, sono stati resi, ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267, i pareri così come di seguito riportati:

Per la regolarità tecnica	Favorevole	Resp. Amministrativo	Iacoviello Francesco
Per la regolarità contabile	Favorevole	Resp. Uff. Ragioneria	Raffa Antonio

Il Sindaco illustra il presente punto iscritto all'ordine del giorno consiliare: per compensare il taglio del fondo di solidarietà a carico del Comune di San Sossio, ammontante a circa 60 mila euro, si sarebbe dovuto intervenire aumentando la TASI. Siamo riusciti ad evitarlo utilizzando i fondi provenienti dal fotovoltaico e alcuni risparmi su vari capitoli di spesa. In conseguenza di ciò, scarseggiano le risorse per assicurare alcuni servizi. In ogni caso, sono stati mantenuti tutti i servizi in essere l'anno scorso e non vi è stato alcun aumento per IMU e TASI.

Riguardo alla TARI avevamo previsto lo scorso anno una serie di riduzioni, il cui ammontare avevamo stimato in circa 7 mila euro. In realtà, in seguito a dette riduzioni vi è stato un minore introito di 17 mila euro. Quest'anno abbiamo previsto un'ulteriore riduzione del 20% per le abitazioni rurali che effettuano il compostaggio. In seguito a tale agevolazione e tenendo conto anche delle riduzioni già disciplinate dal regolamento comunale, sono previste diminuzioni per tutte le abitazioni ubicate nelle zone rurali. Quindi, nessun cittadino residente nelle zone rurali paga la tariffa della TARI per intero.

E' stato inoltre previsto un giorno in più di raccolta dei rifiuti nelle zone rurali. Tali agevolazioni hanno comportato la necessità di rimodulare le tariffe della TARI in quanto il costo del servizio va interamente coperto dai cittadini e, quindi, ogni agevolazione concessa comporta un aumento tariffario.

Chiede ed ottiene la parola il consigliere Contardi: chiedo se sono state già individuate le famiglie che effettuano il compostaggio.

Sindaco: si tratta di 119 famiglie, cioè tutte quelle che non usufruiscono di altre riduzioni.

Contardi: capisco gli sforzi dell'Amministrazione anche per il giorno in più di raccolta rifiuti assicurato nelle zone rurali, ma credo che i residenti in dette zone dovevano essere trattati in modo diverso: avere gli stessi servizi dei residenti in Paese ovvero agevolazioni più consistenti. Per tale motivo esprimiamo voto contrario.

#### **RICHIAMATO;**

- l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*
- quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

**VISTO** l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**CONSIDERATO** che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**RITENUTO** pertanto opportuno procedere alla determinazione delle aliquote e delle tariffe applicabili nell'esercizio finanziario 2015 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

**CONSIDERATO** che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'**Imposta municipale propria (IMU)** per l'anno 2015 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2014, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali;

**CONSIDERATO** che:

- nella determinazione delle aliquote IMU 2015 si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;
- l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681, L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;
- con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641-666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;
- in tal senso, la TARI continua a prevedere:
  - l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
  - il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
  - la possibilità (commi 651-652) di commisurare la tariffa tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

**VISTO** il Regolamento istitutivo della IUC, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 15 del 27.08.2014;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico;

**RITENUTO**, quindi, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IUC relative all'anno 2015, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

Con la seguente votazione: presenti n. nove; favorevoli n. sette; contrari: due (Contardi e Garofano, per le motivazioni esposte in narrativa);

## **D E L I B E R A**

- 1) Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2015:

### **A) Imposta municipale propria (IMU)**

ALIQUOTA DI BASE : 0,76 PER CENTO

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO

Con le seguenti detrazioni:

- a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

### **B) Tributo sui servizi indivisibili (TASI)**

Abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art.13  
D.L. 201/2011 (con esclusione delle Cat. A/1,A/8,A/9)

Aliquota 2 per mille

Abitazione principale di Cat. A/1,A/8 e A/9 e relative pertinenze,  
così come definiti dall'art. 13, comma 2, D.L. 201/2011,  
convertito in L. 214/2011

Aliquota 1 per mille

Abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13 D.L. 201/2011 per chi trasferisce la residenza nel Comune di San Sossio Baronia provenienti da altri Comuni.	Aliquota 0 per mille
Immobili locati per l'esercizio di nuove attività commerciali per i primi tre anni d'esercizio. La riduzione spetta al proprietario che all'operatore economico che utilizza l'immobile in proprietà che in locazione con contratto registrato.	Aliquota 0,50 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	Aliquota 1 per mille
Altri immobili ed aree edificabili	Aliquota 2 per mille

### **Detrazioni:**

€ 200,00 Abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13 D.L. 201/2011 posseduti da soggetti con reddito ISEE Nucleo familiare pari a ZERO.  
In caso di più unità immobiliari, la predetta detrazione può essere Applicata ad una sola unità immobiliare.

- 3) di modificare il Regolamento istitutivo della IUC, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 15 del 27.08.2014, prevedendo all'art. 34, comma 2, concernente le riduzioni relative alla TARI, la seguente lettera F): "Riduzione del 20% sulla parte variabile per le abitazioni non tenute a disposizione se provvedono al compostaggio";
- 4) Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 1,06% e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- 5) Di approvare il Piano Finanziario e le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), che vengono allegati al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;
- 6) Di stabilire che il versamento della tassa comunale sui rifiuti (TARI) per l'anno 2015 sia effettuato in n. 3 rate, aventi le seguenti scadenze:

- 15 Settembre 2015	Scadenza 1 Rata	- 33%
- 15 Ottobre 2015	Scadenza 2 Rata	- 33%
- 15 Novembre 2015	Scadenza 3 Rata	- 34%
- 7) Di stabilire che è facoltà del contribuente versare la TARI in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata;
- 8) Di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie per effetto di norme statali in materia;
- 9) Di stabilire che il presente provvedimento, comportando una modifica al Regolamento istitutivo della IUC, venga trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214;
- 10) Di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2015 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169, L. 297/2006;
- 11) Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione anche mediante la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata, in analogia con le modalità ed i termini previsti ai fini dell'IMU dall'art. 8, comma 2, D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013.

Si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista, con imputazione all'intervento indicato in delibera.

IL RESPONSABILE UFF. RAGIONERIA

Raffa Antonio

////////////////////

**Letto approvato e sottoscritto**

**IL PRESIDENTE**

Dott. Garofalo Francesco

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. De Vito Nicola

**IL SEGRETARIO COMUNALE ATTESTA :**

- CHE** copia del presente verbale viene affisso all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ (Art. 124 D.L.vo 267/2000)
- CHE** copia del presente verbale è stato inviato al Difensore Civico/CO.RE.CO. con Prot. N. / \_\_\_\_\_ / in data \_\_\_\_\_ su richiesta di 1/5 dei consiglieri (art. 127 del D.L.vo 18.08.2000 ).
- CHE** contestualmente all'affissione all'Albo pretorio copia del presente verbale è stata inviata al CO.RE.CO. di Avellino ai sensi dell'art. 126 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 per il controllo preventivo necessario.

**San Sossio Baronia** \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. De Vito Nicola

\_\_\_\_\_

**Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio ATTESTA**

- **CHE** la presente deliberazione è divenuta **ESECUTIVA** il \_\_\_\_\_:
  - decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.L.vo n. 267/2000);
  - decorsi 30 giorni dalla ricezione dell'atto (art. 134, 1° comma D.L.vo n. 267/2000), senza che Il CO.RE.CO. di Avellino abbia comunicato il provvedimento di annullamento;
  - avendo il CO.RE.CO. di Avellino comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 134, 1° comma, D.L.vo n. 267/2000), con nota Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
  - avendo il Difensore Civico ovvero il CO.RE.CO. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 127, 2° comma del D.L.vo n. 267/2000 );
  - dopo l'approvazione a maggioranza assoluta dell'atto reiterato dal Consiglio Comunale con delibera N. \_\_\_ del \_\_\_\_\_ divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ (art. 127, 2° comma, D.L.vo n. 267/2000);
- **CHE** la presente deliberazione è stata **ANNULLATA** il \_\_\_\_\_ Prot. N. \_\_\_\_\_ CO.RE.CO.

**San Sossio Baronia** \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

\_\_\_\_\_